

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 2

Riunione del 20 LUGLIO 2005

Sono presenti:

- |                  |              |            |
|------------------|--------------|------------|
| - Avv. Fabrizio  | FILIPPUCCI   | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | COMPONENTE |
| - Avv. G.Roberto | CALDARA      | COMPONENTE |

- 38.04.05 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI ;**
- VETTRAINO MASSIMILIANO
  - ASSOCIAZIONE SPORTIVA GS DANNUNZIANA

*La Commissione Giudicante Nazionale  
Osserva*

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del Designante regionale arbitri del Comitato Regionale Abruzzo, dal Giudice Unico Commissione regionale Gare del Comitato Regionale Abruzzo, che informavano la Procura Federale in ordine a comportamenti assunti da Vettraino Massimiliano - Presidente della G.S. Dannunziana Volley Pescara , ritenuti gravemente lesivi della onorabilità della persona di Pesce Alberto, di Cirotti Fernando e degli altri organi del Comitato Regionale Abruzzo, in quanto in palese violazione dell'art. 17, 3° c. Statuto federale e dell'art.19 comma 2 lett. B) RAT.

Conseguentemente al deferimento del Presidente, la Procura Federale riteneva estendere per responsabilità oggettiva il capo di incolpazione anche alla G.S. Dannunziana Vollet Pescara.

Acquisiti gli atti, il loro esame, come sottolineato dalla Procura Federale, ha evidenziato che con e-mail del 14.4.05, il Vettraino aveva qualificato "bulgari" e di "menefreghismo le scelte adottate" in data 6-04-05 dalla Commissione Gare e in una successiva comunicazione del 21.04.05, aveva verosimilmente messo in dubbio non solo la capacità tecnica, ma finanche

./.

la credibilità arbitrale , oltre che dichiarare apertamente false e tendenziose le motivazioni degli Arbitri in ordine ad una ammonizione impartita all'atleta Iachini nel 4° set dell'incontro di recupero disputato con la Libertas Torano Teramo il precedente giorno 20.04.05;

***diritto***

gli addebiti mossi dalla Procura Federale al tesserato Vettraino Massimiliano hanno trovato puntuale riscontro dalla produzione degli atti acquisiti.

Invero, il tenore delle dichiarazioni rilasciate da Vettraino Massimiliano va ben oltre il diritto di critica che, viene riconosciuto al tesserato, semprechè esternato senza contenuti offensivi, diffamatori ed ingiuriosi.

Lo stralcio delle dichiarazioni, come sopra riportate, indiscutibilmente hanno travalicato il principio di diritto sopra annunziato e conseguentemente, il comportamento del Vettraino non può che essere qualificato illegittimo, perché adottato in palese violazione del dettato federale e dei regolamenti, con particolare riferimento agli artt. esplicitati nel capo di incolpazione.

Peraltro, dalla documentazione acquisita , non emerge neppure il "*fumus*" in ordine alla fondatezza dei presupposti in forza dei quali il Vettraino ha ritenuto fondare le proprie dichiarazioni che, in tal senso, confermano la illegittimità del suo comportamento.

All'acclarato illecito del Vettraino, nella sua qualità di Presidente, consegue l'estensione anche alla Società G.S. Dannunziana Volley Pescara, della responsabilità ai sensi dell'art. 55 R.G.

***P. Q. M.***

Infligge a vettraino Massimiliano la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei) e la multa di € 300,00 alla Soc. G.S. Dannunziana della quale egli è Presidente.

Affisso il 30 settembre 2005

IL PRESIDENTE  
Avv. Fabrizio Filippucci